

**BOZZE DI STAMPA**

**18 maggio 2021**

**N. 2**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

**XVIII LEGISLATURA**

**Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della  
produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con  
metodo biologico (988)**

## **EMENDAMENTI**

### **Art. 1**

**1.200**

CATTANEO

*Al comma 3, dopo le parole: «Sono a tal fine equiparati» sopprimere le  
seguenti: «il metodo dell'agricoltura biodinamica ed».*

---

### **Art. 5**

**5.100**

DE BONIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «da quattro rappresentanti delle organiz-  
zazioni professionali agricole a vocazione generale» con le seguenti: «da cin-  
que rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole a vocazione ge-  
nerale».*

---

**5.200**

CATTANEO

*Al comma 3, sopprimere le parole: «e da un rappresentante delle associazioni maggiormente rappresentative nell'ambito della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biodinamico».*

---

**Art. 8**

**8.200**

CATTANEO

*Al comma 1, sopprimere le parole: «e biodinamica».*

---

**Art. 9**

**9.200**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Il Ministro, con proprio decreto aggiornato anche annualmente, determina la quota della dotazione del Fondo da destinare, con separata evidenza contabile, alla realizzazione del marchio biologico italiano di cui all'articolo 6, al finanziamento del piano di cui all'articolo 8, nonché, sentito il Ministro dell'Università e della Ricerca, al finanziamento dei programmi di ricerca e innovazione di cui all'articolo 11, comma 2, lettera *d*). Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla trasmissione.».

---

## **Art. 14**

### **14.100**

DE BONIS

*Apportare le seguenti modificazioni:*

- a) *al comma 5, sostituire le parole: «una sola organizzazione interprofessionale» con le seguenti: «una o più organizzazioni interprofessionali»;*
  - b) *al comma 5 sopprimere il secondo periodo;*
  - c) *al comma 6, alla lettera c), sostituire le parole: «pari almeno al 30 per cento» con le seguenti: «pari almeno al 10 per cento»;*
  - d) *al comma 6, alla lettera c), sopprimere il secondo periodo;*
  - e) *sopprimere i commi da 8 a 13*
- 

## **Art. 18**

### **18.200 (testo 2)**

IL RELATORE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Per la commercializzazione di materiale riproduttivo eterogeneo biologico, ancorché non registrato, incluse le sementi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e dei conseguenti atti delegati adottati dalla Commissione europea. Il materiale di cui al precedente periodo può essere commercializzato previa notifica agli organismi di controllo e secondo le modalità di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/848. Al materiale riproduttivo vegetale biologico non eterogeneo si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui all'allegato II, parte I, dello stesso regolamento. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, sono riconosciuti il diritto alla vendita diretta e in ambito locale delle medesime sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà prodotte in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di

cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, secondo le disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia fitosanitaria. Agli agricoltori che producono sementi biologiche di varietà inserite nell'Anagrafe nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare sono riconosciuti il diritto di vendere direttamente ad altri agricoltori in ambito locale, in quantità limitata, le medesime sementi o materiali di propagazione biologici, purché prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio, nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, di una modica quantità di materiale di riproduzione e di moltiplicazione e gli altri diritti previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato dalla trentunesima riunione della Conferenza della FAO a Roma il 3 novembre 2001, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia sementiera e fitosanitaria. Per modica quantità si intende quella determinata ai sensi dell'allegato 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 10400 del 24 ottobre 2018».

---